Supplemento ordinario n. 1 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 154 del 19 giugno 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 19 giugno 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 457.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale laureato e diplomato dipendente dalle farmacie della provincia di Bologna.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 458.

Norme sul trattamento economico e normativo per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane della provincia di Venezia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 459.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria e per tutte le altre applicazioni industriali della provincia di Novara con esclusione delle zone del Verbano, Cusio e Ossola.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 460.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti da imprese esercenti il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, agrumari e loro derivati, della provincia di Taranto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 461.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti a domicilio dipendenti dalle imprese di calzature, pantofole e tomaie della provincia di Modena.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 462.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione delle erbe e canne palustri della provincia di Rovigo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 463.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli apprendisti dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria, per tutte le altre applicazioni industriali e per bigiotteria delle zone del Verbano, Cusio e Ossola.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 457.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale laureato e diplomato dipendente dalle farmacie della provincia di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 1 gennaio 1955, per il personale laureato e diplomato delle farmacie;

Visto, per la provincia di Bologna, il contratto collettivo integrativo 25 luglio 1960, stipulato tra l'Associazione Provinciale Proprietari di Farmacia e il Sindacato Provinciale Autonomo Farmacisti non Proprietari;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 21 della provincia di Bologna, in data 6 maggio 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Bologna, il contratto collettivo integrativo 25 luglio 1960, relativo al personale laureato e diplomato dipendente dalle farmacie, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutto il personale laureato e diplomato dipendente dalle farmacie della provincia di Bologna.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 34. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 25 LUGLIO 1960 PER IL PERSONALE LAUREATO E DIPLOMATO DIPENDENTE DALLE FARMACIE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Il giorno 25 luglio 1960 presso la sede dell'Ordine dei Farmacisti, in Bologna, via Marconi, 24,

tra

il SINDACATO AUTONOMO FARMACISTI NON PROPRIETARI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA, rappresentato dai dottori *Ferroni Giulio, Betrani Guido, Errani Giovanni* da una parte;

e

l'ASSOCIAZIONE PROPRIETARI DI FARMACIA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA, rappresentata dai dottori *Bartolotti Avogadro* e *Guandalini Gianfranco* dall'altra parte;

sotto gli auspici dell'Ordine dei Farmacisti rappresentato dal presidente dott. *Maria Santandrea;*

è stata stipulata la seguente modifica all'accordo provinciale integrativo al Contratto Nazionale di Lavoro da valere a datare dal 1° novembre 1960 per tutto il territorio della provincia e che disciplina i rapporti di lavoro tra i Titolari di Farmacia ed i Farmacisti non Titolari.

Art. 59.

RETRIBUZIONI

E' modificato come segue: « Gli stipendi per i farmacisti non titolari sono fissati come segue:

a) nel 1° anno d'iscrizione all'Albo:
- nel 1° semestre . . . . . . L. 27.000
- nel 2° semestre . . . . » 29.000

b) nel 2° e 3° anno d'iscriz. all'Albo » 45.000

c) dall'inizio del 4° anno d'iscrizione all'Albo . . . . » 53.000

Ai farmacisti direttori sarà corrisposta oltre lo stipendio della categoria in base all'anzianità, come sopra determinato, una indennità di carica come segue:

1) Direttore di piccola farmacia . . L. 4.000

2) Direttore di farmacia con un farmacista collaboratore . . . . » 6.000

3) Direttore di farmacia con 2 o più collaboratori . . . . » 10.000

4) Direttore di farmacia con 3 o più collaboratori e con almeno 15 anni di servizio (anche in qualità di collaboratore) prestato nella stessa farmacia . . . . . » 15.000

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 458.

Norme sul trattamento economico e normativo per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane della provincia di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visti, per la provincia di Venezia:

— l'accordo collettivo 6 dicembre 1949, per la misura della gratifica natalizia da corrispondere ai dipendenti dalle aziende artigiane, stipulato tra l'Associazione Provinciale Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Liberi Sindacati - C.I. S.L. -;

— l'accordo collettivo 23 maggio 1952, per i dipendenti dalle aziende artigiane di pittori e decoratori, stipulato tra l'Associazione Provinciale Artigiani e le Leghe Pittori e Decoratori della Camera del Lavoro e dell'Unione Sindacale Provinciale;

— il contratto collettivo 21 ottobre 1954, per i dipendenti dalle aziende artigiane, stipulato tra l'Unione Provinciale Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Provinciale Sindacale C.I.S.L. -, l'Unione Italiana del Lavoro;

— il contratto collettivo 23 settembre 1955, e relativa tabella, per gli apprendisti dipendenti dalle aziende artigiane, stipulato tra l'Unione Provinciale Artigiani e la C.G.I.L., la C.I.S.L., la U.I.L.;

— l'accordo collettivo 20 gennaio 1957, per i dipendenti dalle aziende artigiane di stuccatori, stipulato tra la Categoria Stuccatori, assistita dalla Unione Provinciale Artigiani e la Categoria Operai Stuccatori, assistita dal Sindacato Provinciale Edili;

— l'accordo collettivo 1 febbraio 1958, e relativa tabella, per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane del ferro, del legno, e calzaturiere, stipulato tra l'Unione Provinciale Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale - U.I.L. -;

— il contratto collettivo 16 maggio 1960, e relativa tabella, per gli apprendisti dipendenti da aziende artigiane del legno, stipulato tra l'Unione Provinciale Artigiani e la C.G.I.L., la C.I.S.L., la U.I.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, numeri 19, 24, 28, 30, 42 della provincia di Venezia, in data 8, 15, 19, 20 e 27 luglio 1961, e degli accordi collettivi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività artigiane per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Venezia:

— l'accordo collettivo 6 dicembre 1949, relativo alla misura della gratifica natalizia da corrispondere ai dipendenti dalle aziende artigiane;

— l'accordo collettivo 23 maggio 1952, relativo ai dipendenti dalle aziende artigiane di pittori e decoratori;

— il contratto collettivo 21 ottobre 1954, relativo ai dipendenti dalle aziende artigiane;

— il contratto collettivo 23 settembre 1955, relativo agli apprendisti dipendenti dalle aziende artigiane;

— l'accordo collettivo 20 gennaio 1957, relativo ai dipendenti dalle aziende artigiane di stuccatori;

— l'accordo collettivo 1 febbraio 1958, relativo ai dipendenti dalle aziende artigiane del ferro, del legno, e calzaturiere;

— il contratto collettivo 16 maggio 1960, relativo agli apprendisti dipendenti dalle aziende artigiane del legno;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili per quanto riguarda le attività artigiane per le quali sono stati stipulati appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale di categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti le attività indicate nei contratti e negli accordi collettivi di cui al primo comma, della provincia di Venezia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1962
Atti del Governo, registro n. 148, *foglio n.* 18. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 6 DICEMBRE 1949 PER LA GRATIFICA NATALIZIA DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Oggi 6 dicembre 1949 presso l'Ufficio regionale del lavoro alla presenza del dott. *Raffaele Meleleo* sono convenuti i signori:

per l'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI sig. *Agostino Selva,* Presidente, assistito dal dott. *Luigi Scaramuzza,* Segretario, e dal sig. *Padovan Antonio* del Consiglio direttivo;

per la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO, dott. *Francesco Emiliani, Brustolon Arturo* e *Ruffini Carlo;*

per l'UNIONE LIBERI SINDACATI avv. *Chiozzotto Umberto;*

per discutere in merito alla misura della gratifica natalizia da corrispondere ai dipendenti delle Aziende artigiane per l'anno 1949 escluse le aziende idrotermoelettriche, Barbieri, Parrucchieri e Edili.

1) Aziende Artigiane con non più di quattro dipendenti (esclusi i familiari e apprendisti fino a 18 anni):

a) operai superiori ai 20 anni, 200 ore di paga e 170 di contingenza;

b) operai dai 19 ai 20 anni, 120 ore di paga base e contingenza;

c) operai dai 18 ai 19 anni, 100 ore di paga base e contingenza;

d) operai dai 16 ai 18 anni, 72 ore di paga base e contingenza;

e) operai inferiori ai 16 anni, 48 ore di paga base e contingenza.

2) Aziende Artigiane con più di quattro dipendenti (esclusi i familiari e gli apprendisti fino a 18 anni):

Operai superiori ai 20 anni, 200 ore di paga base e contingenza di fatto alla data del 24 dicembre 1949;

Operai inferiori ai 20 anni, stesse norme di cui ai punti *b*) *c*) *d*) *e*) del primo comma.

Per le aziende termoidroelettriche la gratifica viene stabilita nella seguente misura, per il 1949:

Operai superiori anni 20, 200 (duecento) ore di paga base e contingenza di fatto alla data del 24 dicembre 1949;

Operai dai 19 *ai* 20 *anni,* 120 ore come sopra;

Operai dai 18 *ai* 19 *anni,* 100 ore come sopra;

Operai dai 16 *ai* 18 *anni,* 72 ore come sopra;

Operai inferiori ai 16 *anni,* 48 ore come sopra.

Tale gratifica si riferisce all'anno 1949.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 23 MAGGIO 1952 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE DEI PITTORI E DECORATORI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Addì 23 maggio 1952, presso l'Ufficio regionale del lavoro e della Massima Occupazione di Venezia,

tra

l'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI rappresentata dal sig. *Bosco Bruno* Vice presidente dell'associazione stessa, assistito dal dott. *Scaramuzza Luigi;*

la lega dei Pittori - Decoratori della CAMERA DEL LAVORO di Venezia, rappresentata dai sigg. *Martignani Walter, Salvagno Leonida,* assistiti dal dott. *Emiliani Francesco;*

e

la lega dei Pittori e decoratori dell'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE di Venezia, rappresentata dal dottor *Chiozzotto Umberto;*

viene concordato quanto segue:

1) A far tempo dal 19 maggio 1952 le ditte artigiane della provincia di Venezia corrisponderanno ai dipendenti il trattamento salariale previsto dagli accordi 18 gennaio 1950 e 13 settembre 1950 per l'edilizia e precisamente; minimi contrattuali, rivalutazione, contingenza, indennità speciale del 14% e indennità per ferie, gratifica natalizia, festività nazionali ed infrasettimanali del 20%.

2) Dalla medesima data l'indennità sostitutiva di mensa viene fissata in 50 lire giornaliere.

3) Le parti si danno atto di reincontrarsi entro breve tempo per la stipula di un accordo normativo per la categoria.

4) In sede di stipula di tale accordo il punto uno del presente contratto provvisorio verrà riportato integralmente nell'accordo definitivo.

5) Il presente contratto avrà validità all'entrata in vigore di quello definitivo sopra menzionato.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 21 OTTOBRE 1954 PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

L'anno 1954, il giorno 21 del mese di ottobre, in Venezia, nella sede dell'Unione Provinciale Artigiani di Venezia;

fra

l'Unione Provinciale Artigiani di Venezia, rappresentata agli effetti del presente accordo, dal signor *Gaetano Angelo Bruscagnin,* quale delegato del presidente dell'Unione, cav. uff. *Agostino Selva,* assistito dal dottor *Luigi Scaramuzza;*

e

la Camera Confederale del Lavoro di Venezia, rappresentata dal dott. *Francesco Emiliani*;

l'Unione Provinciale Sindacale C.I.S.L. di Venezia, rappresentata dal dott. *Umberto Chiozzotto*;

l'Unione Italiana del Lavoro, rappresentata come da sottoscrizione;

si è convenuto di stipulare il seguente

Contratto collettivo di lavoro da valere per tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane della provincia di Venezia, con esclusione di quelle che esercitano le seguenti attività, già disciplinate da propri contratti di lavoro:

Installatore d'impianti termo-idroelettrici;

sarti uomo e sarte donne - affini;

barbieri e parrucchieri;

scalpellini ed edili propriamente detti;

vetrai ceramisti ed affini.

Art. 1.

ASSUNZIONE

L'assunzione del lavoratore deve essere effettuata in conformità alle vigenti norme legislative sul collocamento della mano d'opera.

Art. 2.

DOCUMENTI

All'atto dell'assunzione, il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti personali:

a) Libretto di lavoro,

b) tessera o libretto di assicurazione,

c) certificato stato famiglia (per i capi famiglia),

d) certificato di lavoro (ove l'operaio ne sia in possesso).

E' in facoltà del datore di lavoro di sottoporre a visita medica il lavoratore che intenda assumere.

Il prestatore d'opera è tenuto a comunicare, all'atto di assunzione la propria residenza o domicilio e a notificare i successivi eventuali mutamenti.

Art. 3.

PERIODO DI PROVA

L'assunzione definitiva del lavoratore è subordinata ad un periodo di prova della durata di sei giornate lavorative. Detto periodo potrà essere prorogato di altre sei giornate, di comune accordo fra le parti, e dovrà risultare provato da atto scritto.

Durante il periodo di prova le parti hanno facoltà di risolvere il rapporto di lavoro senza preavviso nè indennità.

Il lavoratore che nel corso o al termine del periodo di prova, non venga trattenuto o si dimetta, ha diritto al pagamento delle ore compiute in base alla paga corrispondente al minimo della qualifica con la quale ha prestato la propria attività.

Il lavoratore che venga trattenuto al lavoro trascorso il periodo di prova, si intende tacitamente confermato in servizio. La sua anzianità decorre dall'inizio del periodo di prova, e lo stesso avrà diritto al salario minimo previsto per la qualifica che gli sarà assegnata.

Saranno esentati dal periodo di prova i lavoratori che precedentemente abbiano prestato servizio presso la medesima azienda con identiche mansioni.

Le giornate lavorative del periodo di prova si intendono consecutive e prestate secondo l'orario di lavoro di fatto seguito dagli altri operai del medesimo reparto.

Art. 4.

ORARIO DI LAVORO

La durata normale del lavoro è fissata in otto ore giornaliere.

Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l'orario normale di lavoro è fissato in dieci ore giornaliere.

Art. 5.

RIPOSO SETTIMANALE

Il lavoratore ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la Domenica.

Art. 6.

ASSENZE

Tutte le assenze dovranno essere giustificate. Le giustificazioni dovranno essere presentate nel mattino successivo al giorno di assenza, salvo giustificati motivi di impedimento.

In caso di malattia l'operaio è obbligato, salvo giustificati motivi di impedimento, entro le 48 ore successive, ad avvertire l'azienda.

Art. 7.

LAVORO STRAORDINARIO FESTIVO E NOTTURNO

Il lavoro straordinario è quello effettuato oltre le otto ore giornaliere o le dieci ore per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.

E' lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6.

E' lavoro festivo, ai fini dell'applicazione delle percentuali di cui appresso, quello effettuato in giornata domenicale o di riposo compensativo o nelle festività considerate tali dalla legge 31 marzo 1954, n. 90.

Il lavoratore che presti la propria opera nei casi previsti dai commi precedenti, ha diritto alla retribuzione globale maggiorata dalle seguenti percentuali:

a) Lavoro straordinario diurno . . 20%
b) Lavoro ordinario notturno 25%
c) Lavoro straordinario notturno . . . 40%
d) Lavoro in giorni festivi 40%

Per i cottimisti, le percentuali suddette, saranno calcolate sulla paga di fatto maggiorata dalla percentuale media di cottimo.

Art. 8.

SOSPENSIONI

Le sospensioni dal lavoro disposte dalla ditta non interrompono l'anzianità agli effetti del presente contratto di lavoro. Trascorsi 15 giorni dall'inizio della sospensione, il lavoratore avrà diritto di risolvere il rapporto di lavoro. Verificandosi tale circostanza, il datore di lavoro sarà obbligato a corrispondere l'intera indennità di anzianità oltre ai ratei delle ferie e della gratifica natalizia maturati, nonchè all'indennità sostitutiva del preavviso.

Art. 9.

FERIE

Il lavoratore che abbia una anzianità di lavoro di almeno 12 mesi, ha diritto, per ogni anno di servizio prestato presso l'azienda ad un periodo di ferie, con retribuzione globale, pari a 9 (nove) giornate lavorative.

Durante il periodo feriale, il lavoratore avrà diritto alla retribuzione globale di fatto computata secondo il normale orario di lavoro di cui all'art. 4 del presente contratto.

La scelta dell'epoca per il godimento delle ferie, sarà fatta di comune accordo fra le parti compatibilmente con le esigenze di lavoro.

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, all'operaio spetterà il pagamento delle ferie in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità fermo quanto previsto dal primo comma del presente articolo.

La frazione di mese, superiore ai 15 giorni, sarà considerata a tali effetti, come mese intero.

Art. 10.

GRATIFICA NATALIZIA

Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio prestato presso l'azienda alla corresponsione di una gratifica natalizia secondo le norme previste dall'accordo stipulato fra la Unione Provinciale Artigiani di Venezia e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, il 6 dicembre 1949. Qualora tale accordo venga modificato o sostituito, la materia sarà immediatamente ed automaticamente regolata dalle nuove disposizioni.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, all'operaio saranno corrisposti tanti dodicesimi di gratifica natalizia quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda. Le frazioni di mese superiori ai 15 giorni si considerano, agli effetti di cui al presente articolo come mese intero.

Art. 11.

SERVIZIO MILITARE

Al lavoratore chiamato alle armi per adempiere al servizio di leva o per richiamo, l'azienda dovrà conservare il posto. Il periodo trascorso sotto le armi verrà computato agli effetti della maturazione dell'indennità di licenziamento.

Terminato il servizio militare, il lavoratore dovrà presentarsi all'azienda nel termine di giorni 30. In caso contrario, salvo comprovati motivi di forza maggiore, sarà considerato dimissionario.

Art. 12.

TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA O INFORTUNIO

In caso di malattia o infortunio, il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di sei mesi. Qualora l'assenza per malattia si protragga oltre il terzo giorno, entro le 24 ore successive, l'operaio è tenuto a far pervenire all'azienda il certificato medico.

L'assenza per malattia o infortunio nei limiti della conservazione del posto, non interrompono l'anzianità a tutti gli effetti.

Superato il termine previsto per la conservazione del posto, qualora l'azienda risolva il rapporto di lavoro corrisponderà al lavoratore il trattamento completo previsto dal presente contratto per i casi di licenziamento, compresa l'indennità sostitutiva del preavviso

Uguale trattamento, con l'esclusione della indennità sostitutiva del preavviso, competerà al lavoratore che risolva il rapporto di lavoro allorchè la prosecuzione della malattia oltre al termine del periodo previsto per la conservazione del posto, non gli consenta di riprendere servizio.

Art. 13.

MATERNITÀ

Per il trattamento in caso di maternità e puerperio si fa riferimento alla legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla « Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri ».

Art. 14.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Le infrazioni alle norme disciplinari del presente contratto o ai regolamenti interni dell'azienda, potranno essere puniti, a seconda delle gravità delle mancanze, con i seguenti provvedimenti:

1) Richiamo verbale;

2) Multa fino ad un massimo dell'importo di tre ore lavorative;

3) Sospensione dal lavoro fino a giorni tre;

4) Licenziamento a sensi dell'art. 15 del presente contratto.

Ricade sotto i provvedimenti disciplinari di cui ai punti 1) e 2) sopra indicati, l'operaio che:

a) Non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificati motivi;

b) Ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso o senza giustificati motivi;

c) Non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;

d) Arrechi, per disattenzione, danno al materiale dell'azienda o al materiale di lavorazione;

e) Sia trovato addormentato;

f) Introduca abusivamente bevande alcooliche;

g) Introduca persone estranee all'azienda senza regolare autorizzazione o permesso;

h) Si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubbriachezza;

i) Trasgredisca alle disposizioni del presente contratto ed ai regolamenti interni o commetta atti che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, alla igiene o alla sicurezza dell'azienda.

Nei casi di maggior gravità o di recidiva, l'azienda potrà infliggere la sospensione prevista dal punto 3 del presente articolo.

L'importo delle multe inflitte per motivi disciplinari sarà devoluto alle istituzioni assistenziali o previdenziali o, in mancanza di queste, all'Istituto di malattia.

Art. 15.

LICENZIAMENTO PER PUNIZIONE

Potranno essere licenziati senza preavviso nè indennità di licenziamento, i lavoratori colpevoli di:

a) Furti o danneggiamenti volontari o commessi con colpa grave del materiale della azienda o del materiale di lavorazione;

b) Trafugamento di modelli, schizzi, documenti, disegni o riproduzioni degli stessi;

c) Rissa grave nell'interno dell'azienda;

d) Lavorazione, costruzione o commercio per conto di terzi, fuori dell'azienda, di articoli analoghi a quelli prodotti dall'azienda stessa.

Nei casi previsti dalle lettere *a*), *b*) e *d*), l'operaio è tenuto a risarcire il danno eventualmente recato alla azienda.

Potranno essere licenziati senza preavviso ma con la corresponsione dell'indennità di licenziamento gli operai colpevoli di:

a) Insubordinazione verso i superiori;

b) Rissa nell'azienda;

c) Lavorazione e costruzione, nell'interno della azienda e senza l'autorizzazione della direzione, di oggetti per proprio conto o per conto di terzi.

d) Recidiva nelle mancanze di cui all'art. 14 che abbiano dato luogo a tre sospensioni entro l'anno;

e) Trasgressione prevista al punto *i*) dell'art. 14, relativa alla morale o alla sicurezza che comporti una gravità tale da non risultare adeguata, nel caso concreto, l'applicazione della sospensione.

Art. 16.

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO

Il licenziamento del lavoratore non in prova e non a sensi dell'art. 15, o le sue dimissioni potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di sei giornate lavorative (48 ore).

Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie.

Il preavviso decorre dal giorno immediatamente successivo a quello della notifica.

A tutti gli effetti previsti dal presente contratto, il preavviso si computa nell'anzianità di servizio.

La parte che risolve il rapporto di lavoro senza la osservanza dei predetti termini di preavviso, dovrà corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione prevista per il periodo di mancato preavviso.

Art. 17.

DIMISSIONI

Al lavoratore dimissionario, spettano le seguenti percentuali dell'indennità di anzianità:

1) 30% per anzianità oltre i 3 anni e fino a 5 anni di servizio;

2) 50% per anzianità oltre i 5 anni e fino a 7 anni di servizio;

3) 75% per anzianità oltre i 7 anni di servizio.

L'intera indennità di anzianità per il licenziamento è dovuta, nel caso di dimissioni, ai lavoratori che abbiano compiuto il 60° anno di età ed alle lavoratrici che abbiano compiuto il 50° anno di età. E' dovuta pure quando le dimissioni sono determinate da malattia od infortunio o postumi conseguenti determinanti invalidità, trascorso sempre il periodo di conservazione del posto previsto dall'art. 12 del presente contratto. Spetta infine alle operaie dimissionarie per matrimonio, gravidanza o puerperio.

Art. 18.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

Al lavoratore licenziato non a sensi dell'art. 15 del presente contratto, l'azienda dovrà corrispondere una indennità pari all'importo della retribuzione di *tre giorni* all'anno se il rapporto di lavoro non ha superato i due anni, e *quattro giornate* se il rapporto di lavoro ha superato la durata di due anni.

La suddetta indennità sarà computata sulla base della retribuzione globale di fatto giornaliera riferita all'intero orario di cui all'art. 4 del presente contratto.

Agli effetti della disciplina dell'indennità di licenziamento, le frazioni di anno si computano in dodicesimi.

L'indennità prevista dal presente articolo verrà corrisposta per tutta l'anzianità di servizio già maturata alla data di entrata in vigore del presente contratto.

Art. 19.

CALCOLO INDENNITÀ

La liquidazione delle ferie, della indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità di licenziamento, sarà calcolata come segue:

1) Se l'operaio lavora ad economia sulla base dell'ultima retribuzione percepita.

2) Se l'operaio lavora a cottimo o ad altra forma di incentivo, sulla media della retribuzione globale riferita alle ultime due quindicine o alle ultime quattro settimane di prestazione d'opera.

Art. 20.

TRATTENUTE PER RISARCIMENTO DANNI

I danni che comportino trattenute per risarcimento, devono essere contestati al lavoratore non appena la azienda ne è venuta a conoscenza. Le relative trattenute debbono essere rateizzate in modo che l'importo di ogni singola trattenuta non superi il 10% della retribuzione netta, salvo non intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro. In questo ultimo caso l'azienda potrà trattenere le somme dovute dall'operaio sulle competenze allo stesso spettanti.

Art. 21.

INDENNITÀ IN CASO DI MORTE

In caso di morte del lavoratore, l'indennità di licenziamento e quella sostitutiva del preavviso, devono essere corrisposte al coniuge o ai figli o se vivevano a carico del lavoratore ai parenti entro il terzo grado o agli affini entro il secondo grado.

In mancanza delle persone indicate al primo comma, le indennità predette sono attribuite secondo le norme della successione legittima a sensi dell'art. 2122 del Codice civile.

Resta inteso che verranno liquidati agli aventi diritto, gli importi riguardanti le frazioni di ferie, la gratifica natalizia o le frazioni di essa ed ogni altro diritto che sarebbe spettato all'operaio defunto in caso di normale licenziamento.

Art. 22.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le disposizioni previste dal presente contratto sono, nell'ambito di ogni istituto, inscindibili tra loro e non cumulabili con altro trattamento.

Ferma restando la inscindibilità di cui sopra, le parti, danno atto che, con il presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni anche di fatto, più favorevoli all'operaio attualmente in servizio.

Art. 23.

SALARI

Le parti contraenti danno atto che, per ogni singola attività saranno concordate le relative tabelle salariali. Sarà pure concordata una disciplina per l'apprendistato.

Art. 24.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto entrerà in vigore il 1° novembre 1954 ed avrà la durata di un anno. S'intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora da una delle parti stipulanti non venga all'altra notificata disdetta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno tre mesi prima della scadenza.

DICHIARAZIONE A VERBALE

A) - A chiarimento di quanto dichiarato in premessa, le parti precisano che, per Edili propriamente detti, si intendono gli artigiani volgarmente qualificati come Muratori.

Si dà atto che per detta categoria non esiste attualmente, alcun contratto collettivo stipulato da Organizzazioni post-corporative.

Le parti contraenti si impegnano di stipulare entro breve tempo, un accordo da valere per i dipendenti dalle imprese artigiane esercenti l'attività considerata.

B) - A chiarimento di quanto previsto dall'art. 18, si precisa che quando il rapporto di lavoro ha superato la durata di due anni, il datore di lavoro sarà tenuto a corrispondere al lavoratore licenziato una indennità di licenziamento pari all'importo della retribuzione di tre giorni per ciascuno dei primi due anni di servizio e di quattro giorni per ciascuno degli anni successivi.

C) - Il trattamento economico spettante agli operai delle attività dell'edilizia contemplate nel presente contratto, per ferie, gratifica natalizia e festività nazionali e infrasettimanali è assolto dalla impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva sulla retribuzione globale di fatto per le ore di lavoro normale effettivamente prestato al 20,50%.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 23 SETTEMBRE 1955 PER GLI APPRENDISTI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Il giorno 23 settembre 1955, presso la sede dell'Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione di Venezia, sotto la presidenza del rag. *Vittorio Marchiori* Capo Servizio rapporti di lavoro dell'Ufficio stesso

tra

l'UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI DI VENEZIA, rappresentata dai sigg. *Bruscagnin G. Angelo* (delegato del presidente dell'Unione cav. uff. *Agostino Selva*) dott. *Luigi Scaramuzza* e *Pavan Sergio,*
la C.I.S.L. - rappresentata dal dott. *Umberto Chiozzotto,*
la C.G.I.L. - rappresentata dal dott. *Francesco Emiliani,*
la U.I.L. - rappresentata dal sig. *Luigi Costantini*
è stato stipulato il presente Contratto da valere in tutta la provincia di Venezia per gli apprendisti dipendenti da aziende artigiane.

Art. 1.

Le annesse tabelle disciplinano le carriere dell'apprendista in accordo all'età di assunzione ed ai titoli di studio posseduti dall'apprendista stesso. Le percentuali contemplate nelle predette tabelle si intendono riferite alla paga conglobata dell'operaio qualificato superiore ai 20 anni appartenente allo stesso settore di attività.

Art. 2.

Per la parte normativa si fa riferimento al Contratto collettivo provinciale di lavoro del 21 ottobre 1954 stipulato fra l'Unione Provinciale Artigiani ed i Sindacati Lavoratori, ed alle vigenti disposizioni di legge in materia di apprendistato.

Art. 3.

Il presente contratto che si applica a tutte le categorie artigiane della provincia di Venezia ad esclusione dei tipografi, vetro, installatori d'impianti, sartorie uomo e donna, barbieri e parrucchieri per uomo donna e misti, imprese costruzioni edili, legno (per tutto il periodo nel quale sarà in vigore il Contratto 14 gennaio 1949 per il settore industriale), entrerà in vigore l'1 novembre 1955 ed avrà la durata di un anno. Si intenderà tacitamente rinnovato qualora da una delle parti stipulanti non venga all'altra notificata disdetta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno tre mesi prima della scadenza.

TABELLA

CATEGORIE (1)	Prima assunzione Anni	Percentuali sulla paga conglobata dell'operaio qualificato superiore ai 20 anni									
		1° Sem.	2° Sem.	3° Sem.	4° Sem.	5° Sem.	6° Sem.	7° Sem.	8° Sem.	9° Sem.	10° Sem.
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Categoria *A*	16	40	80	—	—	—	—	—	—	—	—
	17-18	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	19-20	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Categoria *B*	14	25	30	37	45	55	65	77	90	—	—
	15	30	40	50	60	75	90	—	—	—	—
	16-17	35	45	60	75	90	—	—	—	—	—
	18-19	35	45	60	75	90	—	—	—	—	—
	20	35	45	60	75	90	—	—	—	—	—
Categoria *C*	14	20	25	30	37	45	55	65	77	90	—
	15	25	32	40	50	62	75	90	—	—	—
	16	30	40	50	62	75	90	—	—	—	—
	17-18	35	45	60	75	90	—	—	—	—	—
	19-20	35	45	60	75	90	—	—	—	—	—
Categoria *D*	14	20	25	30	35	42	50	60	70	80	90
	15	20	25	30	37	45	55	65	77	90	-
	16	25	30	37	45	55	65	77	90	—	—
	17	25	32	40	50	62	75	90	—	—	—
	18	30	40	50	62	75	90	—	—	—	—
	19-20	35	45	60	75	90	—	—	—	—	—

(1) *A* – Scuola elementare + scuola professionale + scuola tecnica; *B* – Scuola elementare + scuola professionale o artigiana + scuola serale o ammissione al 2° corso scuola tecnica; *C* – Scuola elementare + scuola professionale artigiana; *D* – Scuola elementare.

Visti il contratto e la tabella che precedono,
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 20 GENNAIO 1957 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE DI STUCCATORI NELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Il giorno 20 c. m., nella sede del Sindacato Edili Ca' Matteotti, sono convenuti i sigg. *Boccanegra Giuseppe, Furlan Ferruccio, De Prà Rodolfo* rappresentanti dei datori di lavoro della categoria stuccatori, assistiti dai sigg. *Piano Giovanni* e *Todeschini Aurelio,* rappresentanti dell'Unione Artigiani ed i rappresentanti degli operai stuccatori, assistiti dai sigg. *Crivellari Giuseppe* segretario del Sindacato Edili di Venezia e Provincia, per trattare un adeguamento salariale di valorizzazione di categoria.

Dopo cordiale discussione, con il consenso delle parti, si è divenuti al seguente accordo:

Stuccatori specialisti:

Devono disegnare ed eseguire qualsiasi riquadratura, però quando si tratterà di eseguire in stucco di certa entità, sarà stabilita di volta in volta una percentuale, L. 36 ora.

Stuccatori di prima:

Devono eseguire lavori di riquadratura sia in gesso che marmorino il montaggio delle parti ornate ed eventualmente il lavoro di fornatura in gesso o colla, nonchè il lavoro di macchiatura, L. 33 ora.

Stuccatore comune: L. 30,70 ora.

Aiutanti: L. 26 ora.

Venezia, 20 gennaio 1957

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:

SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 1 FEBBRAIO 1958 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE DEL FERRO, DEL LEGNO E CALZATURIERE NELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Il giorno 1 febbraio 1958, presso la sede dell'Unione Provinciale Artigiani:

fra

l'UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI DI VENEZIA, rappresentata dal suo presidente cav. uff. *Agostino Selva*, assistito dal dott. *Luigi Scaramuzza*

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO (C.G.I.L.) rappresentata dal sig. *Bresin Marco*

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE (C.I.S.L.) rappresentata dal dott. *Umberto Chiozzotto*

la CAMERA SINDACALE (U.I.L.) rappresentata dal dottor *Francesco Emiliani*

è stato stipulato il seguente accordo salariale da valere per i lavoratori dipendenti dalle imprese Artigiane della provincia di Venezia dei settori: Ferro (meccanici, fabbri e affini) - Legno (mobilieri, falegnami ed affini) - Calzolai.

Art. 1.

Le retribuzioni complessive orarie (paga base e contingenza) per i lavoratori dipendenti dalle imprese Artigiane indicate in premessa, sono determinate nelle misure indicate nella tabella allegata, che fa parte integrante del presente contratto.

Art. 2.

I minimi di retribuzione di cui all'art. 1 sono soggetti a tutte le variazioni alle quali è soggetta la contingenza del settore industriale.

Art. 3.

Il presente contratto avrà decorrenza dal 1° febbraio 1958 ed avrà la durata di 1 (uno) anno, intendendosi rinnovata di anno in anno, qualora non venga disdettata da una delle parti stipulanti almeno un mese prima della scadenza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

TABELLA

Misura del salario globale in vigore dal 1° febbraio 1958

Categoria: LEGNO

UOMINI		Paga oraria
Operaio specializzato	superiore ai 20 anni	189
Operaio qualificato . .	» »	169
Manovale spec. (comune)	» »	159
Manovale com. (manov.)	» »	149

Dipendenti che non possono essere qualificati apprendisti per l'attività svolta.

Operaio qualificato	dai 18-20 anni	154
Manovale specializzato . . .	»	144
Manovale comune	»	138
Manovale specializzato . . .	dai 16-18 anni	118
Manovale comune	»	108
Manovale comune	dai 14-16 anni	87

DONNE		
1ª Categoria	superiore ai 20 anni	138
2ª Categoria	» »	133
3ª Categoria	» »	123

Dipendenti che non possono essere qualificati apprendisti per l'attività svolta.

2ª Categoria	dai 18-20 anni	108
2ª Categoria	dai 16-18 anni	102
3ª Categoria	dai 18-20 anni	93
3ª Categoria	dai 16-18 anni	87
3ª Categoria	dai 14-16 anni	77

N. B. - Per la parte normativa si applica il contratto in vigore dal 1° novembre 1954.

Per l'apprendistato *categoria legno* si applica il contratto pubblicato da « L'Informatore Artigiano » del marzo 1955.

Misura del salario globale in vigore dal 1° febbraio 1958

Categoria: FERRO

UOMINI		Paga oraria
Operaio specializzato	superiore ai 20 anni	189
Operaio qualificato . .	» »	169
Manovale spec. (comune)	» »	159
Manovale com. (manov.)	» »	149

Dipendenti che non possono essere qualificati apprendisti per l'attività svolta.

		Paga oraria
Operaio qualificato	dai 18-20 anni	154
Manovale specializzato . . .	»	144
Manovale comune	»	138
Manovale specializzato . . .	dai 16-18 anni	118
Manovale comune	»	103
Manovale comune	dai 14-16 anni	87

DONNE

1ª Categoria	superiore ai 20 anni	138
2ª Categoria	» »	133
3ª Categoria	» »	123

Dipendenti che non possono essere qualificati apprendisti per l'attività svolta.

2ª Categoria	dai 18-20 anni	108
2ª Categoria	dai 16-18 anni	102
3ª Categoria	dai 18-20 anni	93
3ª Categoria	dai 16-18 anni	87
3ª Categoria	dai 14-16 anni	77

N. B. - Per la parte normativa si applica il contratto in vigore dal 1° novembre 1954.

Per l'apprendistato si applica il contratto in vigore dal 1° novembre 1955.

Misura del salario globale in vigore dal 1° febbraio 1958

Categoria: CALZOLAI

UOMINI

		Paga oraria
Operaio specializzato .	superiore ai 20 anni	179
Operaio qualificato . .	» »	159
Manov. spec. (comune)	» »	149
Manov. com. (manov.) .	» »	141

Dipendenti che non possono essere qualificati apprendisti per l'attività svolta.

Operaio qualificato	dai 18-20 anni	149
Manovale specializzato . . .	»	139
Manovale comune	»	128

DONNE

1ª Categoria	superiore ai 20 anni	138
2ª Categoria	» »	133
3ª Categoria	» »	123

Dipendenti che non possono essere qualificati apprendisti per l'attività svolta.

2ª Categoria	dai 18-20 anni	108
2ª Categoria	dai 16-18 anni	102
3ª Categoria	dai 18-20 anni	93
3ª Categoria	dai 16-18 anni	87
3ª Categoria	dai 14-16 anni	77

N. B. - Per la parte normativa si applica il contratto in vigore dal 1° novembre 1954.

Per l'apprendistato si applica il contratto in vigore dal 1° novembre 1955.

Visti il contratto e la tabella che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 16 MAGGIO 1960 PER GLI APPRENDISTI DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DEL LEGNO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Il giorno 16 del mese di maggio 1960 presso la sede dell'Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione di Venezia, sotto la presidenza del rag. *Vittorio Marchiori*

tra

l'Unione Provinciale degli Artigiani di Venezia, rappresentata dal sig. *Berto Ettore*, assistito dal dott. *Luigi Scaramuzza* e *Gianfranco Pellarin*

e

la C.G.I.L., rappresentata dal sig. *Barco Bresin*;

la C.I.S.L., rappresentata dal segretario della F.I.L. C.A. sig. *Alessandro Cescato*;

la U.I.L., rappresentata dal dott. *Francesco Emiliani*;

è stato stipulato il presente accordo provinciale valevole per gli apprendisti dipendenti da aziende artigiane del legno.

Art. 1.

Le annesse tabelle disciplinano le carriere dell'apprendista in accordo all'età di assunzione per le aziende esercenti l'attività di intagliatori, intarsiatori, tornitori, ebanisti, mobilieri, falegnami addetti alla lavorazione degli infissi e serramenti degli articoli sportivi, dei pavimenti e dei bigliardi, corniciai, doratori, laccatori, lucidatori, verniciatori, tappezzieri, materassai, carpentieri, calafati e maestri d'ascia, modellisti di fonderia.

Art. 2.

Sono considerati apprendisti tutti i lavoratori di ambo i sessi assunti in età compresa tra i 14 ed i 20 anni, allo scopo di acquisire la capacità necessaria per divenire, mediante lo addestramento pratico, operai qualificati.

Art. 3.

Le retribuzioni sono determinate per gli uomini, applicando la percentuale sulla paga conglobata dell'operaio qualificato di età pari a quella in cui l'apprendista maturerà al termine del periodo prestabilito di apprendistato. Analogo criterio verrà adottato per le donne. Le percentuali, sono da applicarsi sulla paga conglobata della donna di 2ª categoria.

Art. 4.

Per la parte normativa si fa riferimento al Contratto collettivo provinciale di lavoro del 21 ottobre 1954 stipulato in tale data fra l'Unione Provinciale Artigiani ed i sindacati lavoratori, integrato dalle vigenti disposizioni di legge in materia di apprendistato.

Art. 5.

Per le lavorazioni non contemplate nell'art. 1 si applicheranno le percentuali previste per il 2° Gruppo di cui all'art. 6 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 19 giugno 1959 dell'industria del legno e del sughero.

Art. 6.

Il presente accordo Provinciale entra in vigore alla data della sua stipulazione.

Tabella

Uomini

assunti in età dal 14° al 16° anno

1° semestre	20%
2° semestre	25%
3° semestre	35%
4° semestre	40%
5° semestre	45%
6° semestre	50%
7° semestre	60%
8° semestre	70%
9° semestre	80%
10° semestre	90%

assunti in età oltre il 16° anno

1° semestre	30%
2° semestre	33%
3° semestre	35%
4° semestre	40%
5° semestre	50%
6° semestre	60%
7° semestre	75%
8° semestre	90%

DONNE

per qualsiasi età di assunzione non superiore ai 20 anni

1° semestre	20%
2° semestre	25%
3° semestre	40%
4° semestre	50%
5° semestre	65%
6° semestre	85%

Visti il contratto e la tabella che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 gennaio 1962, n. 459.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria e per tutte le altre applicazioni industriali della provincia di Novara, con esclusione delle zone del Verbano, Cusio e Ossola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto interprovinciale di lavoro 4 marzo 1953, per gli operai addetti alla lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria, per tutte le altre applicazioni industriali e per bigiotteria;

Visto, per la provincia di Novara, con esclusione delle zone del Verbano, Cusio e Ossola, il contratto collettivo integrativo 21 giugno 1957, stipulato tra la Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale Provinciale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale - U.I.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Novara, in data 14 giugno 1960, del contratto sopra indicato depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Novara, con esclusione delle zone del Verbano, Cusio e Ossola il contratto collettivo integrativo 21 giugno 1957 per gli operai addetti alla lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria e per tutte le altre applicazioni industriali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative, per la provincia di Novara, di quelle del contratto interprovinciale 4 marzo 1953, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria e per tutte le altre applicazioni industriali, della provincia di Novara, con esclusione delle zone del Verbano, Cusio e Ossola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1962
Atti del Governo, registro n. 148, *foglio n.* 34. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 21 GIUGNO 1957, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO INTERPROVINCIALE 4 MARZO 1953, PER GLI OPERAI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE PIETRE NATURALI E SINTETICHE PER OROLOGERIA E PER TUTTE LE ALTRE APPLICAZIONI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI NOVARA, CON ESCLUSIONE DELLE ZONE DEL VERBANO, CUSIO E OSSOLA

Addì 21 giugno 1957 in Novara presso la sede della Associazione degli Industriali della provincia di Novara

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI NOVARA, agli effetti del presente contratto rappresentata — per delega del proprio Presidente cav. del lavoro dott. *Guido Maggia* — dal dott. *Luigi Comelli* Presidente della Sezione delle industrie varie assistito dai signori rag. *Mario Biaggi, Werner Steffen, Mario Bacchetta* e dal dott. *Pio Orlando* Segretario della Associazione medesima

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI NOVARA E PROVINCIA rappresentata dal Segretario della medesima signor *Ernesto Licari* assistito dal signor *Mario Mazzetta;*

la UNIONE SINDACALE PROVINCIALE della C.I.S.L. rappresentata dal geom. *Mario Manfredda* Segretario della medesima assistito dal sig. *Ettore Mighetto;*

la CAMERA SINDACALE della U.I.L. di Novara rappresentata dal proprio Segretario sig. *Goliardino Sesia;*

viene stipulato il presente contratto collettivo di lavoro integrativo del contratto interprovinciale per gli operai addetti alla lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria e per tutte le altre applicazioni industriali stipulato in Milano il 4 marzo 1953, da valere per le aziende esercenti l'industria delle pietre naturali e sintetiche per orologeria e per le altre applicazioni industriali nel territorio di giurisdizione dell'Associazione degli industriali della provincia di Novara.

Art. 1.

CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI

Gli operai addetti alle aziende esercenti l'industria delle pietre naturali e sintetiche per orologeria e per le altre applicazioni industriali sono suddivisi nelle categorie sotto indicate:

UOMINI:

Operai specializzati: sono coloro che compiono a regola d'arte lavori ed operazioni di particolare difficoltà, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche conseguibili con adeguato tirocinio.

Operai qualificati: sono coloro che compiono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di normali capacità tecnico-pratiche conseguibili con adeguato tirocinio e siano in grado di mettere a punto la macchina cui vengono adibiti o le macchine assegnate loro.

Operai comuni: sono coloro che compiono lavori ed operazioni al banco o alle macchine, che non richiedono una specifica competenza, ma attitudini e conoscenza conseguibili con un breve tirocinio.

Manovali: sono coloro che compiono lavori di fatica, che non comportano speciale conoscenza e pratica del lavoro.

DONNE:

Donne di 1ª categoria: sono coloro che con particolare capacità tecnico-pratica, conseguibile con adeguato tirocinio, compiono, a regola d'arte, al banco o alle macchine, lavori ed operazioni inerenti alla produzione e sono addette alla messa a punto delle macchine a cui sono adibite.

Ad esempio, bucatura, tornitura, svasatura di conico, alesatura, controllo, ecc.

Donne di 2ª categoria: sono coloro che con attitudine e conoscenza conseguita con breve tirocinio, compiono normalmente lavori ed operazioni inerenti alla produzione.

Ad esempio, bucatura, tornitura, controllo, svasatura di conico, alesatura, ecc.

Donne di 3ª categoria: sono coloro che compiono lavori di pulizia, trasporti leggeri o comunque, lavori che non richiedono periodo di tirocinio.

Ad esempio, addette alla numeratura, lavaggio, placcatura, infilage, cernita delle pietre, ecc.

Gli elenchi sopra riportati sono fatti a puro titolo di esempio; pertanto verranno assegnati alle singole categorie coloro che svolgono mansioni rientranti nelle relative declaratorie e che siano equivalenti agli esempi sopra riportati.

Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia: le categorie degli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia sono quelle fissate dalla legge.

Art. 2.

INCASELLAMENTO MERCEOLOGICO E MINIMI DI PAGA

Le retribuzioni minime unificate per gli operai sono quelle contenute nelle seguenti tabelle corrispondenti ai minimi interconfederali del Gruppo merceologico *B*).

Uomini:

Operaio specializzato:

superiore ai 20 anni	L.	164,90
dai 18 ai 20 anni	»	160,35
dai 16 ai 18 anni	»	141,90

Operaio qualificato:

superiore ai 20 anni	L.	148,10
dai 18 ai 20 anni	»	143,75
dai 16 ai 18 anni	»	126,25
inferiore ai 16 anni	»	104,45

Manovale specializzato:

superiore ai 20 anni	L.	140,20
dai 18 ai 20 anni	»	130,85
dai 16 ai 18 anni	»	103,25
inferiore ai 16 anni	»	81,30

Manovale comune:

superiore ai 20 anni	L.	131,55
dai 18 ai 20 anni	»	122,85
dai 16 ai 18 anni	»	97,05
inferiore ai 16 anni	»	67,50

Donne:

1ª categoria:

superiore ai 20 anni	L.	124,40
dai 18 ai 20 anni	»	104,15
dai 16 ai 18 anni	»	98,10
inferiore ai 16 anni	»	86,80

2ª categoria:

superiore ai 20 anni	L.	117,70
dai 18 ai 20 anni	»	98,65
dai 16 ai 18 anni	»	87,45
inferiore ai 16 anni	»	76,05

3ª categoria:

superiore ai 20 anni	L.	110,50
dai 18 ai 20 anni	»	93,00
dai 16 ai 18 anni	»	83,00
inferiore ai 16 anni	»	66,45

Art. 3.

DISCIPLINA APPRENDISTATO

a) Agli effetti del presente contratto è apprendista chiunque sia assunto presso una delle aziende di cui alla premessa in età fra i 14 ed i 20 anni allo scopo di acquistare la capacità necessaria a compiere il lavoro proprio dell'operaio qualificato se uomo e della 1ª categoria se donna.

b) La durata massima del periodo di apprendistato resta così fissata sia per gli uomini che per le donne:

assunti in età fra i 14 e i 16 anni: durata apprendistato mesi 36;

assunti in età fra i 16 e i 18 anni: durata apprendistato mesi 28;

assunti in età fra i 18 e i 20 anni: durata apprendistato mesi 20.

c) La durata massima del periodo di apprendistato sarà ridotta: della metà per gli apprendisti in possesso di licenza tecnica industrale; di 1/4 per gli apprendisti in possesso di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale.

d) I periodi di servizio prestato in qualità di apprendista e nelle stesse mansioni presso altre aziende del settore verranno cumulati ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato purchè non separati da interruzione superiore ad un anno.

Art. 4.

RETRIBUZIONE APPRENDISTI

La retribuzione minima dell'apprendista viene determinata dalla tabella sotto indicata con l'aggiunta della indennità di contingenza nella misura prevista dall'accordo interconfederale sulla scala mobile delle retribuzioni.

Uomini:

a) Assunti fra i 14 e i 16 anni:

1°	semestre	L.	67	orarie
2°	»	»	77	»
3°	»	»	87	»
4°	»	»	98	»
5°	»	»	110	»
6°	»	»	120	»

b) Assunti fra i 16 e i 18 anni:

1°	quadrimestre	L.	89	orarie
2°	»	»	95	»
3°	»	»	101	»
4°	»	»	108	»
5°	»	»	116	»
6°	»	»	126	»
7°	»	»	136	»

c) Assunti fra i 18 e i 20 anni:

1°	quadrimestre	L.	104	orarie
2°	»	»	111	»

3° quadrimestre	L.	118	orarie
4° »	»	126	»
5° »	»	136	»

Donne:

a) Assunte fra i 14 e i 16 anni:

1° semestre	L.	56	orarie
2° »	»	62	»
3° »	»	70	»
4° »	»	77	»
5° »	»	85	»
6° »	»	93	»

b) Assunte fra i 16 e i 18 anni:

1° quadrimestre	L.	75	orarie
2° »	»	78	»
3° »	»	82	»
4° »	»	87	»
5° »	»	92	»
6° »	»	97	»
7° »	»	102	»

c) Assunte fra i 18 e i 20 anni:

1° quadrimestre	L.	87	orarie
2° »	»	90	»
3° »	»	94	»
4° »	»	98	»
5° »	»	102	»

Dichiarazione a verbale

Le parti si danno atto che il trattamento economico di cui sopra avrà vigore per gli apprendisti di nuova assunzione; per coloro che risultano in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo integrativo verranno conservate « ad personam » le condizioni di miglior favore eventualmente già in atto.

Art. 5.

OPERAIE DI 2ª CATEGORIA - TIROCINIO

Alle lavoratrici di prima assunzione non soggette ad apprendistato e per quelle che non abbiano in precedenza svolto attività inerenti alla lavorazione delle pietre sintetiche per orologeria e per applicazioni industriali assegnate alla 2ª categoria, verrà corrisposta per i primi quattro mesi una retribuzione pari al 90 % dei minimi tabellari vigenti per le operaie di 2ª categoria di pari età.

Art. 6.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto collettivo è valido per tutto il territorio di giurisdizione della Associazione degli Industriali della Provincia di Novara a decorrere dal 21 giugno 1957 ed avrà la stessa durata e scadenza del contratto interprovinciale 4 marzo 1953.

Per la disdetta o il tacito rinnovo, valgono le norme del citato contratto interprovinciale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 460.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti da imprese esercenti il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, agrumari e loro derivati, della provincia di Taranto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo collettivo nazionale 29 aprile 1957, per l'applicazione della scala mobile al settore commercio;

Visto il contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958, per il personale dipendente da aziende commerciali;

Visto il contratto collettivo nazionale 21 aprile 1954, per il personale stagionale, avventizio e giornaliero dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli e agrumari;

Visti, per la provincia di Taranto:

— l'accordo collettivo 16 ottobre 1948, per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli e agrumari, stipulato tra la Categoria Provinciale dei Commercianti all'Ingrosso dei Prodotti Ortofrutticoli e la Camera Confederale del Lavoro, la Corrente Sindacale Cristiana;

— l'accordo collettivo 29 luglio 1959, per i lavoratori dipendenti da aziende commerciali all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, agrumari e loro derivati, stipulato tra la Categoria Provinciale Commercio all'Ingrosso di Prodotti Ortofrutticoli, Agrumari e loro derivati e la Federazione Provinciale Sindacati Addetti Servizi Commerciali e Affini - C.I.S.L. -, la Federazione Italiana Lavoratori Commercio e Aggregati - C.G.I.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 10 della provincia di Taranto, in data 20 novembre 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Taranto:

— l'accordo collettivo 16 ottobre 1948, relativo ai lavoratori dipendenti da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli e agrumari;

— l'accordo collettivo 29 luglio 1959, relativo ai lavoratori dipendenti da aziende commerciali all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, agrumari e loro derivati;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, agrumari e loro derivati della provincia di Taranto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 148, *foglio n.* 35. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 16 OTTOBRE 1948 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI ED AGRUMARI DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Il giorno 16 ottobre 1948 in Taranto,

t r a

la Categoria Provinciale dei Commercianti all'ingrosso dei Prodotti Ortofrutticoli, rappresentata dal suo Presidente, sig. *Schinaia Antonio*, assistito dagli esperti di Categoria signori: *Cera Amodeo, Cera Angelo, Turco Giovanni, Socca Nicola*, nonchè dal sig. *Macchitella Silvestro*, Vice Segretario Generale della Associazione Commercianti e Rappresentanti della Provincia di Taranto

e

la Camera Confederale del Lavoro, rappresentata dal sig. *Rodolfo Palagiano*, funzionario della stessa e la Corrente Sindacale Cristiana, rappresentata dal signor *Dell'Aglio Antonio* e *Magurano Teodoro*, funzionario di quest'ultima,

si è stipulato il seguente accordo provinciale integrativo di lavoro, da valere per i prestatori d'opera di ambo i sessi dipendenti da aziende esercenti il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli e agrumari della provincia di Taranto:

Categoria e minimi di paga per il personale d'ambo i sessi (comprensiva della indennità di contingenza):

1) Capi squadra e caporali (superiore ai 20 anni)	L.	737
2) Infornatori (superiore ai 20 anni)	»	1.100
3) Confezionatori e imballatori (superiore ai 20 anni)	»	1.100
4) Addetti al carico e scarico (superiore ai 20 anni)	»	1.000
5) Donne addette alla cernita, accoppiatura ed altri lavori simili:		
a) di età inferiore ai 16 anni	L.	170
b) di età dai 16 anni in poi	»	300

In conformità a quanto stabilito dall'art. 16 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale delle aziende esercenti il Commercio all'ingrosso e di esportazione di prodotti ortofrutticoli, agrumari e loro derivati del 21 giugno 1938 al personale giornaliero, avventizio e stagionale che abbia compiuto 60 giornate di lavoro — anche non consecutive — presso la stessa azienda nel periodo di 18 mesi decorrenti sempre dal 1° maggio o dal 1° novembre di ogni anno, sarà corrisposto il seguente compenso a titolo di indennità di licenziamento e ferie:

a) agli impiegati quattro giornate di retribuzione normale;

b) ai subalterni tre giornate di retribuzione normale;

c) agli operai due giornate di retribuzione normale.

Debbono considerarsi «fissi» i lavoratori assunti a tempo indeterminato per attendere in via continuativa alle operazioni inerenti al commercio dei prodotti ortofrutticoli indipendentemente dalla stagionalità delle singole lavorazioni e quindi dal «Calendario» della produzione.

Debbono considerarsi — invece — «stagionali», avventizi e giornalieri i lavoratori saltuariamente assunti dalle aziende in rapporto alle esigenze della lavorazione e del commercio dei prodotti ortofrutticoli connesso al «Calendario» dei prodotti stessi.

Le indennità di cui sopra saranno corrisposte all'atto del licenziamento del lavoratore per ogni periodo di 60 giorni, anche non consecutivi di lavoro compiuto. Le frazioni di tali periodi saranno computate in occasione di successive prestazioni.

In caso di morte del lavoratore le indennità competono al coniuge e ai congiunti fino al quarto grado viventi a carico o, in difetto agli eredi legittimi.

Le indennità stesse non competono al lavoratore dimissionario. Però restano fermi i disposti dell'art. 47 inerenti alle dimissioni della lavoratrice per matrimonio o maternità.

In caso di licenziamento in tronco del lavoratore per i motivi disciplinari di cui all'art. 45 le indennità sopra stabilite si intendono ridotte alla metà a titolo di ferie.

Parti normative

Restano in vigore le clausole normative dei Contratti Nazionali e Provinciali di categoria e delle quali non si fa menzione espressa nel presente accordo.

Durata del contratto

Il presente accordo collettivo di lavoro avrà decorrenza dal 1° settembre 1948 al 31 dicembre 1948 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto 3 mesi prima della sua scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
Sullo

ACCORDO COLLETTIVO 29 LUGLIO 1959, PER I LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI ALL'INGROSSO DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI, AGRUMARI E LORO DERIVATI DELLA PROVINCIA DI TARANTO

L'anno millenovecentocinquantanove, addì ventinove del mese di luglio, in Taranto, nella sede dell'Associazione Provinciale dei Commercianti e Rappresentanti, a seguito di regolare convocazione,

t r a

la CATEGORIA PROVINCIALE COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI, AGRUMARI E LORO DERIVATI, rappresentata dal suo Presidente sig. *Morrone Francesco*, assistito dal Vice Direttore dell'Associazione Provinciale dei Commercianti sig. *Macchitella Silvestro*,

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE SINDACATI ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI E AFFINI (FISASCA), rappresentata dal suo Segretario Provinciale sig. *Magurano Teodoro*, assistito dal Segretario Generale Aggiunto della Unione Sindacale Provinciale della CISL, cav. *Antonio Dell'Aglio*,

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE FILCEA, aderente alla CGIL, rappresentata dal suo Segretario Provinciale sig. *Piazza Gaetano* assistito dal Segretario Provinciale della CGIL sig. *Conte Angelo*.

Scopo della riunione è stato quello di esaminare la richiesta formulata dalla Federazione Provinciale Sindacati Addetti Servizi Commerciali aderente alla CISL, intesa a definire la situazione contrattuale dei prestatori d'opera delle aziende esercenti il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli e agrumari della Provincia di Taranto successivamente alla stipulazione dell'accordo provinciale integrativo stipulato il 16 ottobre 1948, in aderenza alle sopravvenute disposizioni a carattere nazionale riguardanti la scala mobile agli effetti della indennità di contingenza e l'accordo nazionale modificativo del C.C.N.L. per i dipendenti da aziende commerciali del 23 ottobre 1950 e di conglobamento delle voci della retribuzione dei lavoratori del commercio, stipulato in Roma il 5 dicembre 1955 e l'accordo nazionale per il perfezionamento del conglobamento delle voci della retribuzione dei lavoratori del commercio stipulato in Roma il 28 giugno 1958.

Dopo ampia discussione le parti hanno concordato quanto appresso:

La sfera di applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro con il personale dipendente da aziende commerciali risulta esteso anche ai dipendenti da aziende commerciali all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, agrumari e loro derivati per cui il complesso di norme a carattere nazionale e provinciale riguardanti la rivalutazione salariale intervenuta con l'accordo nazionale del 15 dicembre 1948 e le variazioni periodiche della scala mobile per indennità di contingenza ai lavoratori, con effetto dal 1° aprile 1951 in poi nonchè i conglobamenti delle voci della retribuzione dei lavoratori del commercio di cui agli accordi nazionali 5 dicembre 1955 e 28 giugno 1958 (questo ultimo in fase di applicazione in ordine alle trattative in corso fra le Organizzazioni Sindacali Provinciali interessate) debbono intendersi applicabili anche ai lavoratori appartenenti al citato settore del commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, agrumari e loro derivati, particolarmente indicati nell'accordo integrativo provinciale di lavoro stipulato in Taranto il 16 ottobre 1948.

Pertanto le parti, in conformità di quanto rilevasi dalla classificazione contrattuale nazionale del personale dipendente da aziende commerciali, concorda di assegnare ai relativi raggruppamenti previsti dalle sopra citate norme contrattuali, come segue, i lavoratori di cui alle qualifiche previste dal già ripetuto accordo integrativo provinciale di lavoro del 16 ottobre 1948:

Raggruppamento D 2:

confezionatore e imballatore.

Raggruppamento D 4:

addetti al carico e scarico.

Raggruppamento E 2:

capi-squadra;
caporali;
informatori.

Raggruppamento E 3:

donne addette alla cernita, accoppiatura ed altri lavori similari.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 461.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti a domicilio dipendenti dalle imprese di calzature, pantofole e tomaie della provincia di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione:

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 25 luglio 1959 per gli operai addetti all'industria delle calzature, pantofole e tomaie;

Visto, per la provincia di Modena, l'accordo collettivo 1 ottobre 1959, per i lavoranti a domicilio dipendenti da industrie di calzature, pantofole e tomaie, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali - Gruppo Cuoio - Pelli - Sezione Tomaifici e la Camera Confederale del Lavoro - Sindacato Abbigliamento -, l'Unione Sindacale Provinciale, l'Unione Italiana del Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 27 della provincia di Modena, in data 30 settembre 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Modena, l'accordo collettivo 1 ottobre 1959, relativo ai lavoranti a domicilio dipendenti da industrie di calzature, pantofole e tomaie, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti a domicilio dipendenti dalle imprese di calzature, pantofole e tomaie della provincia di Modena.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 29. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 1° OTTOBRE 1959, PER I LAVORANTI A DOMICILIO DIPENDENTI DA INDUSTRIE DI CALZATURE, PANTOFOLE E TOMAIE DELLA PROVINCIA DI MODENA

Addì 1° ottobre 1959;

tra

l'Associazione degli Industriali della Provincia di Modena - Gruppo Cuoio - Pelli - Sezione Tomaifici, rappresentato dal dott. *Vincenzo Sola,* assistito dal rag. *Armando Marcoaldi,* Vice Segretario Generale dell'Associazione stessa;

e

la Camera Confederale del Lavoro - Sindacato Abbigliamento, rappresentata dalla signora *Maria Guerra;*

l'Unione Sindacale Provinciale, rappresentata dal dott. *Gianfranco Baldini;*

l'Unione Italiana del Lavoro, rappresentata dal signor *Giancarlo Dotti;*

le parti, intendendo regolati i rapporti della categoria dell'accordo aggiuntivo, in data 25 luglio 1959, per la regolamentazione del lavoro a domicilio, in applicazione del C.C.N.L., stessa data 25 luglio 1959, per l'industria delle calzature, pantofole e tomaie;

convengono le seguenti tariffe di cottimo pieno:

Tipo di tomaia:

	Importo al paio
derbj, allacciati, interi, polacchi	129
mezzo listino	148
scarpe uomo e donna comuni	80
idem con bucatura e cucitura nel gambaletto	110
idem con dodici pezzi e oltre	138
polacchi derbj ometto e donnetta	99
scarpe comuni ometto e donnetta	70
stivaloni	517
papus interi	90
sciatori, tirolesi, scarponi	119
ski	158
vibram semplice	202

Rifiniture:

	Importo al paio
fodere staccate, scarpe uomo o donna con cordoncino in più filettatura del gambaletto	21
fodere ripiegate in più	31
oltre tre file in più	15
orlatura scarpe	41
scarpa con bucatura a mano da parte dell'orlatrice	52
idem con bucatura a macchina	11
sotto occhielli (bandini) tagliati dall'orlatrice	11
orlatura completa del gambaletto - orlatura panno sciatori	19
cinturini foderati	13

Tariffe tagliatori a domicilio

Tomaie speciali (vibram, taglio francese, schantilli) tomaie con due cinturini ed oltre	73
Tutte le altre tomaie con pellame pesante e leggero	43
Tagliatura fodere in pelle	22

Le tariffe suddette sono comprensive dell'indennità di contingenza a tutto il 1° febbraio 1960.

Ad ogni periodo di paga le tariffe medesime saranno maggiorate della percentuale del 22,40 % (ventidue e quaranta per cento) a titolo di indennità di anzianità, gratifica natalizia, ferie, festività nazionali ed infrasettimanali.

Tutti gli aggiornamenti determinati da aumenti o diminuzioni salariali ivi compresa la indennità di contingenza, determineranno, con la stessa decorrenza, l'aggiornamento della tariffa di cottimo pieno.

Il presente accordo, annulla e sostituisce i precedenti, decorre dal 1° febbraio 1960 e seguirà le sorti del C.C.N.L., ricordato.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
Sullo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 462.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione delle erbe e canne palustri della provincia di Rovigo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia di Rovigo, il contratto collettivo 10 dicembre 1947, per gli addetti alla lavorazione delle erbe e canne palustri, stipulato tra l'Associazione Industriali e la Camera Confederale del Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Rovigo, in data 11 luglio 1960 dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Rovigo, lo accordo collettivo 10 dicembre 1947, relativo agli addetti alla lavorazione delle erbe e canne palustri, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione delle erbe e canne palustri, della provincia di Rovigo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 28. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 10 DICEMBRE 1947, PER GLI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE ERBE E CANNE PALUSTRI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Addì 10 dicembre 1947,

tra

l'Associazione Industriali della provincia di Rovigo, rappresentata dal Presidente dott. *Amleto Brigo,* assistito dal Segretario avv. *Luigi Cattozzo,* con l'intervento del sig. *Sponton di Adria*

e

la Camera Confederale del Lavoro di Rovigo e Provincia, rappresentata dal Segretario sig. *Manlio Verza,* con l'intervento dei lavoratori sigg. *Boccato Antonietta, Franzoso Angelina* e *Franzoso Rino,*

si sono convenute le seguenti tariffe salariali da valere per i lavoratori addetti alla lavorazione delle erbe e canne palustri nella provincia di Rovigo per la stagione produttiva 1947-1948:

Uomini — La paga base è fissata in L. 37 all'ora.

Donne — Per la lavorazione compiuta dal personale femminile vengono fissate le seguenti tariffe di cottimo pieno, comprensivo del salario, della indennità di contingenza, del compenso per ferie, per festività nazionali ed infrasettimanali, per la gratifica natalizia e per la indennità di licenziamento:

Grisole e pezzoni per valli da pesca L. 1.000 per cucitura;

Arelle soffitto con canna spelata L. 48 l'una;

Pezzonelle a due canne da m. 2 × 2 con 6 cuciture L. 72 al mazzo (2 pezzi);

Arelle a spago catramato da m. 1,50 × 1,50 con 5 cuciture L. 112 al rotolo (5 pezzi).

In caso di variazioni in aumento di carattere generale delle retribuzioni si procederà alla variazione della suddetta tariffa.

Nessuna variazione sarà invece portata in caso di diminuzione delle retribuzioni.

DURATA — Il presente accordo decorre dal 1° dicembre 1947 e scadrà, senza necessità di disdetta, al termine della stagione lavorativa 1947-1948.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
Sullo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 463.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli apprendisti dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria, per tutte le altre applicazioni industriali e per bigiotteria delle zone del Verbano, Cusio e Ossola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo 4 marzo 1953, per gli operai addetti alla lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria, ed altre applicazioni industriali e per bigiotteria, delle provincie di Novara, Cuneo e Cremona e del comune di Voghera;

Visto, per le zone del Verbano, Cusio ed Ossola, l'accordo collettivo integrativo 20 luglio 1957, stipulato tra l'Unione Industriale del Verbano, Cusio ed Ossola e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L., la Camera Sindacale - U.I.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Novara, in data 25 luglio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato l'accordo collettivo integrativo 20 luglio 1957, relativo agli operai ed apprendisti dipendenti dalle aziende esercenti la lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria, per tutte le altre applicazioni industriali e per bigiotteria, delle zone del Verbano, Cusio e Ossola, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina interprovinciale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai ed apprendisti dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria, per tutte le altre applicazioni industriali e per bigiotteria, delle zone del Verbano, Cusio ed Ossola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 27. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 20 LUGLIO 1957 PER GLI OPERAI E GLI APPRENDISTI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI LA LAVORAZIONE DELLE PIETRE NATURALI E SINTETICHE PER OROLOGERIA, PER TUTTE LE ALTRE APPLICAZIONI INDUSTRIALI E PER BIGIOTTERIA, DELLE ZONE DEL VERBANO, CUSIO E OSSOLA

Addì 20 luglio 1957, in Verbania Intra, presso la Sede dell'Unione Industriale del V.C.O.

tra

l'Unione Industriale del V.C.O. rappresentata per delega del suo Presidente comm. dott. ing. *Severino Cristofoli,* dal dott. *Filippo Ongarato* direttore della stessa, assistito dal dott. *Aristide Prenna,* con l'intervento dei signori: dott. *Mario Di Canio, Ambrogio Ripamonti, Oliviero* e *Rodolfo Seitzinger* e *Giacomo Vezzoso;*

e

la Camera Confederale del Lavoro di Novara e Provincia rappresentata dal segretario della medesima sig. *Ernesto Licari,* assistito dal sig. *Mario Mazzetta;*

e

l'Unione Sindacale Provinciale di Novara della C.I.S.L. rappresentata dal geom. *Mario Manfredda* segretario della medesima, assistito dal sig. *Ettore Mighetto;*

e

la Camera Sindacale della U.I.L. di Novara rappresentata dal proprio segretario sig. *Gogliardino Sesia;* viene stipulato il presente contratto collettivo di lavoro integrativo del contratto interprovinciale per gli operai addetti alla lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria e per tutte le altre applicazioni e per bigiotteria stipulato in Milano il 4 marzo 1953, da valere per le Zone del Verbano, Cusio e Ossola.

Art. 1.

CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI

Gli operai addetti alle aziende esercenti l'industria delle pietre naturali e sintetiche per orologeria e per altre applicazioni industriali e per bigiotteria sono suddivisi nelle categorie sotto indicate:

Uomini

Operai specializzati: Sono coloro che compiono a regola d'arte lavori ed operazioni di particolare difficoltà, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche conseguibili con adeguato tirocinio.

Operai qualificati: Sono coloro che compiono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di normale capacità tecnico-pratiche conseguibili con adeguato tirocinio e siano in grado di mettere a punto la macchina cui vengono adibiti o le macchine assegnate loro.

Operai comuni: Sono coloro che compiono lavori ed operazioni al banco o alle macchine, che non richiedono una specifica competenza, ma attitudini e conoscenza conseguibili con un breve tirocinio.

Manovali: Sono coloro che compiono lavori di fatica, che non comportano speciale conoscenza e pratica del lavoro.

Donne

Donne di 1ª categoria: Sono coloro che con particolare capacità tecnico-pratica, conseguibile con adeguato tirocinio, compiono, a regola d'arte, al banco o alle macchine lavori ed operazioni inerenti alla produzione e sono addette alla messa a punto delle macchine a cui sono adibite.

Ad esempio: bucatura, tornitura, svasatura di conico, alesatura, controllo, ecc.

Donne di 2ª categoria: Sono coloro che con attitudine e conoscenza conseguita con breve tirocinio, compiono normalmente lavori ed operazioni inerenti alla produzione.

Ad esempio: bucatura, tornitura, controllo, svasatura di conico, alesatura, ecc.

Donne di 3ª categoria: Sono coloro che compiono lavori di pulizia, trasporti leggeri o comunque lavori che non richiedono periodo di tirocinio.

Ad esempio: addette alla numeratura, lavaggio, placcatura, infilage, cernita delle pietre, ecc.

Gli elenchi sopra riportati sono fatti a puro titolo di esempio; pertanto verranno assegnati alle singole categorie coloro che svolgono mansioni rientranti nelle relative declaratorie e che siano equivalenti agli esempi sopra riportati.

Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia: Le categorie degli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia sono quelle fissate dalla legge.

Art. 2.

INCASELLAMENTO MERCEOLOGICO E MINIMI DI PAGA

Le retribuzioni minime unificate per gli operai sono quelle contenute nelle seguenti tabelle corrispondenti ai minimi interconfederali del Gruppo Merceologico C).

UOMINI

Operaio specializzato:	sup. 20 anni	L.	166,50
	18 - 20 »	»	161,85
	16 - 18 »	»	143,30
Operaio qualificato:	sup. 20 anni	»	149,50
	18 - 20 »	»	145,15
	16 - 18 »	»	127,50
	inf. 16 »	»	105,45
Manovale specializzato:	sup. 20 anni	»	141,55
	18 - 20 »	»	132,15
	16 - 18 »	»	104,25
	inf. 16 »	»	82,05
Manovale comune:	sup. 20 anni	»	132,80
	18 - 20 »	»	124 —
	16 - 18 »	»	98 —
	inf. 16 »	»	68,15

DONNE

1ª Categoria:	sup. 20 anni	L.	125,60
	18 - 20 »	»	105,15
	16 - 18 »	»	99,05
	inf. 16 »	»	87,65
2ª Categoria:	sup. 20 anni	»	118,85
	18 - 20 »	»	99,60
	16 - 18 »	»	88,30
	inf. 16 »	»	76,75
3ª Categoria:	sup. 20 anni	»	111,55
	18 - 20 »	»	93,90
	16 - 18 »	»	83,80
	inf. 16 »	»	67,05

Art. 3.

DISCIPLINA APPRENDISTATO

a) Agli effetti del presente contratto è apprendista chiunque sia assunto presso una delle aziende di cui alla premessa in età fra i 14 ed i 20 anni allo scopo di acquistare la capacità necessaria a compiere il lavoro proprio dell'operaio qualificato se uomo e della 1ª categoria se donna;

b) la durata massima del periodo di apprendistato resta così fissato sia per gli uomini che per le donne:

assunti in età fra i 14 e i 16 anni: durata apprendistato mesi 36;

assunti in età fra i 16 e i 18 anni: durata apprendistato mesi 28;

assunti in età fra i 18 e i 20 anni: durata apprendistato mesi 20;

c) la durata massima del periodo di apprendistato sarà ridotta:

della metà per gli apprendisti in possesso di licenza tecnica industriale;

di 1/4 per gli apprendisti in possesso di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale;

d) i periodi di servizio prestato in qualità di apprendista o nelle stesse mansioni presso altre aziende del settore verranno cumulati ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato purchè non separati da interruzione superiore ad un anno.

Art. 4.

RETRIBUZIONE APPRENDISTI

La retribuzione minima dell'apprendista viene determinata dalla tabella sotto indicata con l'aggiunta della indennità di contingenza nella misura prevista dall'accordo interconfederale sulla scala mobile delle retribuzioni.

UOMINI

a) Assunti fra i 14 e i 16 anni:

1° semestre	L.	67,25	orarie
2° »	»	77,75	»
3° »	»	88,20	»
4° »	»	98,65	»
5° »	»	110,65	»
6° »	»	121,10	»

b) Assunti fra i 16 e i 18 anni:

1° quadrim.	L.	89,70	orarie
2° »	»	95,70	»
3° »	»	101,65	»
4° »	»	109,15	»
5° »	»	116,60	»
6° »	»	127,05	»
7° »	»	137,55	»

c) Assunti fra i 18 e i 20 anni:

1° quadrim.	L.	104,65	orarie
2° »	»	112,10	»
3° »	»	119,60	»
4° »	»	127,05	»
5° »	»	137,55	»

DONNE

a) Assunte fra i 14 e i 16 anni:

1° semestre	L.	56,50	orarie
2° »	»	62,80	»
3° »	»	70,35	»
4° »	»	77,85	»
5° »	»	85,40	»
6° »	»	94,20	»

b) Assunte fra i 16 e i 18 anni:

1° quadrim.	L.	75,35	orarie
2° »	»	79,10	»
3° »	»	82,90	»
4° »	»	87,90	»
5° »	»	92,95	»
6° »	»	97,95	»
7° »	»	103 —	»

c) Assunte fra i 18 e i 20 anni:

1° quadrim.	L.	87,90	orarie
2° »	»	90,45	»
3° »	»	95,45	»
4° »	»	99,20	»
5° »	»	103 —	»

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti si danno atto che il trattamento economico di cui sopra avrà vigore per gli apprendisti di nuova assunzione; per coloro che risultano in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo verranno conservate « ad personam » le condizioni di miglior favore eventualmente già in atto.

Art. 5.

OPERAIE DI 2ª CATEGORIA - TIROCINIO

Alle lavoratrici di prima assunzione non soggette ad apprendistato e per quelle che non abbiano in precedenza svolto attività inerenti alla lavorazione delle pietre sintetiche per orologeria e per applicazioni industriali assegnate alla 2ª categoria, verrà corrisposta per i primi quattro mesi una retribuzione pari al 90 % dei minimi tabellari vigenti per le operaie di 2ª categoria di pari età.

Art. 6.

RICHIAMO AL CONTRATTO INTERPROVINCIALE

Per quanto non contemplato nel presente accordo si fa riferimento al contratto interprovinciale del 4 marzo 1953 e alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 7.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto collettivo è valido per le Zone del Verbano, Cusio ed Ossola a decorrere dal 20 luglio 1957 ed avrà la stessa durata e scadenza del contratto interprovinciale 4 marzo 1953.

Per la disdetta o il tacito rinnovo, valgono le norme del citato contratto nazionale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9152038) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.